

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../42061/2008

OGGETTO: COMUNE DI LANZO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Lanzo Torinese, con deliberazione C.C. n. 36 del 23/06/2008, trasmesso alla Provincia il 27/06/2008 (pervenuto il 01/07/08), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. 085/2008);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36 del 23/06/2008 di adozione, finalizzata ad introdurre, a poca distanza dall'approvazione dello strumento generale, modificando ed aggiornando tra l'altro l'impaginazione di tutti gli articoli delle Norme di Attuazione, " ... *i necessari aggiustamenti e miglioramenti alla impostazione delle norme al fine di:*

- *superare le difficoltà interpretative;*
- *rendere più chiara ed esplicita l'articolazione normativa;*
- *conseguire una più elevata funzionalità per l'attuazione e gestione del Piano."*

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone le modifiche riassunte nei seguenti punti:

- correzioni di errori materiali ed inserimento di prescrizioni esplicative;
- limitati adeguamenti della localizzazione di aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse generale;
- limitati adeguamenti del perimetro di aree sottoposte a S.U.E.;
- adeguamento alla normativa urbanistica con approfondimenti esplicativi in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- adeguamento del testo delle N.d.A., con integrazioni e rettifiche relative alle norme di gestione del territorio, la ridefinizione complessiva dell'articolazione del testo al fine di conseguire una più elevata funzionalità per l'attuazione e gestione del Piano;

- una limitata previsione di monetizzazione delle aree da dismettere a pubblici servizi;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Lanzo Torinese, con deliberazione C.C. n. 36 del 23/06/2008, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento all'aggiornamento del testo degli articoli delle Norme di Attuazione di cui al punto 12.8 "*Tutela idrogeologica del territorio*" del Titolo II°, anche in considerazione delle rilevanti modificazioni che si determinano alla disciplina in materia di vincoli connessi al rischio idrogeologico sull'intero territorio comunale, si ricorda quanto previsto in merito dalla Circolare P.G.R. n. 8/PET del 8 luglio 1999 "*Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*": ... "*... si ritiene ... che l'adeguamento ... non possa essere effettuato con le procedure di cui al comma 7 ... dell'articolo 17 L.R. 56/77, in quanto i contenuti che la variante assume con ... l'integrazione delle N.T.A., ... sono tali da produrre uno degli effetti (cfr. art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.) che da soli appaiono sufficienti ad escludere che la Variante si configuri come parziale;*
 - b) con riferimento alla lettera che precede e all'intervento più generale affrontato dalla Variante, come si evince dalla "Relazione Illustrativa" allegata, di "*adeguamento del testo delle N.T.A., con integrazioni e rettifiche al testo riguardanti norme di gestione del territorio, l'introduzione di alcune definizioni e la rettifica di altre, la ridefinizione della complessiva articolazione del testo finalizzato a conseguire una più elevata funzionalità per l'attuazione e gestione del Piano*", si invita l'Amministrazione Comunale a verificare attentamente le modifiche proposte, poiché come riportato dalla Circolare Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 5 agosto 1998, "*... sono da considerarsi strutturali ... le varianti che, anche se limitate alle sole Norme Tecniche di Attuazione, modificano i principi informativi del Piano ...*";
 - c) infine, si segnala all'Amministrazione Comunale, con spirito collaborativo, finalizzato ad indicare una corretta gestione del territorio attraverso l'applicazione

delle normative vigenti, quanto previsto dalla sopracitata Circolare n. 12/PET e precisamente “ ... *l’approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, **è un atto illegittimo**, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione ... Le Amministrazioni Comunali dovranno quindi valutare attentamente se le varianti che intendono approvare producano effetti tali da incidere sull’impianto strutturale del Piano...*”;

2. **dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Lanzo Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,